

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1103

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMELLA, AMABILE, BAMBI, BOFFARDI INES, BORRI, BORTOLANI, CAPPELLI, CARELLI, CARENINI, CARLOTTO, CASADEI AMELIA, CATTANEI, CAVALIERE, CAVIGLIASSO PAOLA, CIANNAMEA, CIRINO POMICINO, CITARISTI, CITTERIO, D'AREZZO, DE CINQUE, de COSMO, DEL CASTILLO, FELICI, FERRARI SILVESTRO, FIORET, FORNI, GARGANI, GARZIA, GASCO, GIORDANO, GORIA, GRASSI BERTAZZI, IANNIELLO, LAMORTE, LA ROCCA, LUSSIGNOLI, MAGGIONI, MANFREDI MANFREDO, MANNINO, MARABINI, MAROCCO, MARZOTTO CAOTORTA, MENEGHETTI, MOLE', ORIONE, PORTATADINO, PAVONE, PENNACCHINI, PEZZATI, PISICCHIO, PRESUTTI, QUARENghi VITTORIA, QUIETI, ROSINI, SAVINO, SCALIA, SGARLATA, SOBRERO, SQUERI, STELLA, TANTALO, TEDESCHI, TOMBESI, URSO GIACINTO, URSO SALVATORE, USELLINI, VECCHIARELLI, VERNOLA, ZOLLA, ZOPPI, ZOSO

Presentata il 3 febbraio 1977

Modifica dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 9 ottobre 1971, n. 824, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati all'articolo 6 dispone: « L'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato nell'articolo 4 della legge stessa, è a carico dell'ente o azienda, datore di lavoro ».

Dispone, altresì, che l'INPS o gli altri enti erogatori di pensione o delle indennità per cessazione del rapporto di lavoro introi-

teranno dagli enti datori di lavoro il corrispettivo in valore capitale dei benefici derivanti dalla legge n. 336 del 1970 nonché il maggior importo corrisposto per le indennità dovute ai dipendenti.

Poiché tra il personale beneficiato dalla legge n. 336 del 1970 è compreso quello di enti locali e loro aziende, comprese le municipalizzate, nonché delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti ospedalieri (così dispone l'articolo 4), ne consegue che anche su questi enti sono stati

posti carichi che spesso sono risultati di rilevante importo e non sopportabili in un momento di gravi difficoltà finanziarie rese evidenti da bilanci deficitari che rendono difficile l'espletamento anche dei compiti di istituto.

È noto che i comuni, le province, gli ospedali, sono stati costretti a ricorrere ad anticipazioni di cassa in misura tale, da provocare l'intervento del governo con il decreto-legge n. 2 del 1977 ora all'esame del Parlamento.

Ma si vuole anche rilevare che l'onere relativo al servizio militare prestato dagli ex combattenti ricade sugli enti datori di lavoro in modo del tutto irrazionale, perché non è in relazione alle possibilità finanziarie dei singoli enti, né in relazione alla durata del servizio espletato presso gli stessi con un risultato veramente aberrante: taluni enti, infatti, sono oberati per un numero di ex combattenti cospicuo ed altri meno, indipendentemente dal numero complessivo dei dipendenti. Inoltre il carico è addossato all'ultimo datore di lavoro, anche se il servizio del dipendente è stato di brevissima durata, con una sproporzione che appare ed è sostanzialmente iniqua.

La norma in questione è anche di dubbia costituzionalità, tanto che è stata ritenuta non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità, opposta dai comuni ricorrenti avverso le richieste dell'INADEL e della CPDEL in forza della citata legge.

Gli atti sono stati rimessi alla Corte costituzionale con ordinanza del pretore di Brescia il 13 luglio 1976 in un giudizio in cui è stato rilevato, tra l'altro, il caso di un piccolo comune che dovrebbe corrispondere ai citati istituti lire 44.000.000 tra contributi ed accessori per un dipendente con il quale è intercorso un rapporto di lavoro della durata di soli due mesi.

Invero, non è certamente rispettato il principio di eguaglianza di soggetti (comuni) di fronte alla legge ed è il caso di osservare che la diseguaglianza si riflette necessariamente sui cittadini in quanto appartenenti ad un comune o ad un altro con oneri di diverso importo.

Perplexità sorgono dalla constatazione che la retribuzione (i benefici combattentistici possono essere considerati quale componente procrastinata della retribuzione) non è proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto a favore dell'ente cui l'onere è posto a carico.

Se invece tali benefici fossero da considerarsi disposti a fini previdenziali o assistenziali, ne deriverebbe la competenza dello Stato e delle regioni a sostenerne l'onere.

Devesi ancora considerare che è riservata allo Stato, e non ad enti diversi, la competenza normativa e finanziaria per la difesa della Patria.

Principi tutti che, come è stato rilevato, trovano rispondenza nella Costituzione.

Per non dire d'altro, si rileva che « le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni » e non si fa certo buon governo del principio dell'autonomia imponendo oneri del tutto avulsi dalle funzioni agli enti locali dall'ordinamento affidati, né la generalità delle leggi voluta dalla Costituente può esaurirsi in una disciplina uniforme per tutte le province e per tutti i comuni, se nella sostanza ne conseguono trattamenti diversi e sperequati tra gli stessi enti cui la disciplina è destinata.

Indipendentemente dalle questioni d'ordine costituzionale per cui è pendente il giudizio, v'è la palese iniquità di una situazione cui occorre porre rimedio; v'è la situazione finanziaria degli enti interessati che non si può ulteriormente aggravare.

Con tale intento si propone una proposta di legge che accoli allo Stato, come si ritiene giusto, gli oneri relativi ai dipendenti ex combattenti ed assimilati, esentandone le province, i comuni, le aziende municipalizzate, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti ospedalieri e i consorzi di bonifica.

Non si è ritenuto di proporre l'esenzione anche di altri enti datori di lavoro, pur compresi nella previsione dell'articolo 4 della legge n. 336 del 1970, essendo diversa la loro situazione finanziaria, e per limitare la spesa a carico dello Stato già onerosa per i dipendenti degli enti indicati, cui si vuole in concreto portare sollievo.

L'articolo 1 dispone quanto sopra esposto ed inoltre che, nel caso gli enti abbiano già effettuato il pagamento agli enti erogatori in tutto o in parte, abbiano il rimborso delle somme pagate da parte dello Stato, per ovvi motivi di uniformità di trattamento.

Per le considerazioni svolte si sottopone alla valutazione del Parlamento la seguente proposta di legge, nella fiducia che saranno condivise le ragioni di opportunità e di urgenza che ne determinano la presentazione.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, non si applicano alle province e ai comuni, in relazione al personale da loro dipendente e dalle loro aziende comprese quelle municipalizzate, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, agli enti ospedalieri e ai consorzi di bonifica.

L'onere finanziario relativo per i versamenti da effettuarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale e agli altri enti erogatori indicati nel secondo comma del citato articolo 6 è a carico dello Stato.

Nel caso in cui gli enti di cui al primo comma avessero già effettuato versamenti in tutto o in parte degli oneri anzidetti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, lo Stato rimborserà agli stessi enti gli importi versati.

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.